

PROVENIENZA: Ordine di Como

OGGETTO:

QUESITO:

Una residente italiana, pensionata, ex frontaliera, incassa dal 2002 una pensione svizzera (AVS 1° pilastro) su un c/c in Svizzera (mai denunciato ai fini del monitoraggio) non subendo perciò alcuna imposizione (né in Italia né in Svizzera), contrariamente a quanto sarebbe accaduto con il pagamento della stessa pensione su c/c in Italia (per il quale opererebbe la ritenuta a titolo di imposta del 5% ex da art 76 legge 431/91). In anni recenti non è mai stata presentata la dichiarazione dei redditi.

SOLUZIONE PROPOSTA:

Si ritiene che non sia stato corretto non avere dichiarato nè pagato alcuna imposta su questo reddito e che – decidendo di sanare la situazione con adesione alla procedura collaborativa per i redditi dal 2010 al 2013 e per il monitoraggio dal 2009 al 2013 – sia corretto, e se ne chiede conferma, usufruire del medesimo regime di tassazione equivalente a quello previsto per il versamento direttamente su C/C italiano (ovvero ritenuta a titolo di imposta del 5%), oltre alle sanzioni e interessi, e non invece applicare l'aliquota marginale del contribuente.

RISPOSTA Direzione regionale

Il quesito è stato affrontato all'interno della circolare del 11 agosto 2015, n. 30: *“al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, si ritiene che quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l'intervento di un intermediario finanziario residente, l'imponibile debba essere comunque assoggettato ad un'imposizione sostitutiva del 5%”*.

Pertanto è condivisibile la soluzione proposta dall'Ordine di Como.

Resta fermo che, considerata l'omessa dichiarazione dei redditi da parte della contribuente, l'istanza di voluntary disclosure dovrà comprendere le annualità 2009-2013 sia per la regolarizzazione delle infrazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale che alle imposte sui redditi.